



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato 6 al Disciplinare di gara



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN FABBISOGNO
ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE DEL
VENETO

* * * * *

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità	3
Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze	4
Art. 3 – Durata della fornitura	4
Art. 4 - Esecuzione del contratto e Condizioni di fornitura	5
Innovazione tecnologica	6
Verifiche e controlli.....	6
Art. 5 - Rischi da interferenza	6
Art. 6 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto	7
Polizza RCT per danni.....	7
Art. 7 – Pagamenti	8
Art. 8- Contratto e spese	8
Art. 9 Cessione del contratto e Subappalto	9
Art. 10 - Applicazione di penali.....	9
Art. 11 – Risoluzione del contratto.....	9
Art. 12 - Recesso unilaterale.....	10
Art. 13 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	10
Art. 14 – Proprietà dei dati	11
Art. 14 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	11
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 16 – Protocollo di legalità	12
Art. 17 – Foro competente	12
Art. 18 – Clausola finale	12

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione della fornitura triennale in noleggio, con eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi, di Sistemi Antidecubito in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto, che verrà espletata, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - Segreteria Regionale per la Sanità, sulla base delle funzioni allo stesso attribuite con la D.G.R.V. n. 2370 del 29/12/2011.

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico Allegato 4 al Disciplinare di gara.

Si precisa che i quantitativi di sistemi in noleggio indicati in ciascun lotto/sublotto, sono da intendersi meramente orientativi, non configurano determinazione dell'entità della fornitura e non vincolano in nessun modo le singole Aziende Sanitarie al totale acquisto, nel caso in cui non vengano raggiunti gli i quantitativi di sistemi in noleggio indicati.

Tale facoltà è dettata dall'indeterminatezza e non prevedibilità dell'incidenza dei fabbisogni effettivi per cui risulta necessaria la fornitura oggetto d'appalto. Di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare delle diverse tipologie di dispositivi richiesti e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria.

Le quantità e le tipologie dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e riferiti al fabbisogno per 12 mesi sono, in via puramente indicativa, le seguenti:

Lotto	Sub	Descrizione del lotto	Quantità annua: numero SISTEMI	Quantità annua: numero GIORNATE	
			Conto deposito	Continuativo	A chiamata
1	A	Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per persone a basso rischio e medio rischio di insorgenza di lesioni da pressione con soluzione preventiva e con soluzione terapeutica: A) superficie di supporto ad aria a pressione alternata per persone a BASSO RISCHIO con soluzione preventiva	23	730	44.849
	B	Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per persone a basso rischio e medio rischio di insorgenza di lesioni da pressione con soluzione preventiva e con soluzione terapeutica: B) superfici di supporto ad aria a pressione alternata per persone a MEDIO RISCHIO di insorgenza di lesioni di I e II stadio scala NPUAP con soluzione terapeutica	100	64.398	188.608
2	A	Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per persone a alto ed altissimo rischio di insorgenza di lesioni da pressione con soluzione terapeutica: A) superficie di supporto per persone ad ALTO RISCHIO di insorgenza di lesioni da pressione fino al III stadio scala NPUAP	119	107.179	201.875

Lotto	Sub	Descrizione del lotto	Quantità annua: numero SISTEMI	Quantità annua: numero GIORNATE	
			Conto deposito	Continuativo	A chiamata
	B	Superfici di supporto ad aria a pressione alternata per persone a alto ed altissimo rischio di insorgenza di lesioni da pressione con soluzione terapeutica: B) superficie di supporto per persone ad ALTISSIMO RISCHIO di insorgenza di lesioni da pressione fino al IV stadio scala NPUAP	72	80.407	121.093

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione del Veneto – Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, (di seguito denominato CRAS), la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura e della campionatura dei prodotti aggiudicati;
- azione di coordinamento per quanto attiene le verifiche ed autorizzazioni in merito alle modificazioni soggettive ex art. 116 d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla Regione Veneto - CRAS acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- autorizzazione al subappalto;
- monitoraggio della fornitura e comunicazione delle valutazioni all'Amministrazione Regionale;
- istruttoria per una eventuale revisione prezzi.

Art. 3 – Durata della fornitura

La durata della fornitura è fissata in 36 mesi e decorrerà dalla data indicata nel contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione.

Alla scadenza del triennio, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi, ai sensi dall'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento

della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, le aziende Sanitarie della Regione Veneto e lo IOV si riservano la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art. 1373 – Il comma – del Codice Civile.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del comma 9 dell'art. 11 D. Lgs. 163/2006, si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Art. 4 - Esecuzione del contratto e Condizioni di fornitura

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

La Ditta appaltatrice dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini con strumenti telematici/informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie. L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Le consegne dovranno avvenire secondo le modalità indicati all'art. 3 del Capitolato tecnico (Allegato 4 al Disciplinare di gara). La Ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche ed alla campionatura presentata.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata dalla documentazione indicata nello stesso art. 3 del Capitolato tecnico (Allegato 4 al Disciplinare di gara).

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente Capitolato d'onori.

La Ditta appaltatrice deve effettuare le consegne entro i termini indicati all'art. 3 del Capitolato tecnico (Allegato 4 al Disciplinare di gara), a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla S.A..

L'eventuale programma di consegne dei beni, dovrà essere concordato con le competenti strutture della Azienda Sanitaria.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere secondo le modalità e i tempi indicati all'art. 4 del Capitolato tecnico (Allegato 4 al Disciplinare di gara).

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto.

Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile del servizio cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere e che dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente alla ditta aggiudicataria.

Di tale referente la ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare). In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare per iscritto (anche tramite Fax/e-mail) all'Azienda Sanitaria il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo sostituto.

Le Aziende Sanitarie forniranno alla ditta aggiudicataria il nominativo del proprio referente aziendale a cui il responsabile della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso della fornitura.

Innovazione tecnologica

Qualora il fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre alle Aziende Sanitarie la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo alla Ditta aggiudicataria, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

Verifiche e controlli

L'Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Art. 5 - Rischi da interferenza

All'appaltatore fa carico ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Per problematiche connesse con l'operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento all'Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l'estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti.

La valutazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3/bis del D.Lgs.163/2006. La/e Ditta/e appaltatrice/i sono tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali di ciascuna Azienda Sanitaria.

Anche in caso di lavori dati in subappalto, la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,

- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A tal fine, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i Servizi di Prevenzione Protezione delle Aziende Sanitarie che partecipano al presente appalto, hanno eseguito una valutazione dei rischi interferenziali, attraverso la redazione dei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), disponibili integralmente al link del CRAS <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/gare-in-corso> .

Per quanto riguarda, l'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), si rinvia ai documenti redatti da ciascuna Azienda sanitaria e disponibili integralmente al predetto link del CRAS <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/gare-in-corso> .

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato da ogni Azienda Sanitaria, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore a cui spetta la fornitura dei D.P.I..

Il personale della/e Ditta/e appaltatrice/i deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 6 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali di importo pari al 10% o al 5%, calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione di dette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Polizza RCT per danni

La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre una polizza contro tutti i rischi (All Risk), oltre alla garanzia RCT a copertura dei danni a cose o persone derivanti dal malfunzionamento o da guasti e/o difetti dei sistemi installati.

Il massimale minimo deve essere pari a € 1.000.000,00 per sinistro per danni a persone e € 300.000,00 per sinistro per danni a cose, senza previsione di alcuna franchigia a carico del danneggiato.

Art. 7 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, mensilmente, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei sistemi, previo collaudo degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo è determinato dal canone offerto in gara rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei sistemi inteso come disponibilità degli stessi presso le Unità Operative delle Aziende a decorrere dalla data del collaudo sino alla richiesta di ritiro dei sistemi da parte delle competenti strutture.

Per i sistemi in conto deposito il corrispettivo è dovuto dalla comunicazione inerente l'inizio della fruizione di tali sistemi, a cura del responsabile dell'Unità Operativa e/o suo delegato mediante sistema informatizzato, ovvero altro mezzo di comunicazione anche elettronico concordato con l'Azienda Sanitaria, come previsto dall'art. 3 del Capitolato Tecnico.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Art. 8- Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 9 Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 10 - Applicazione di penali

L'Azienda sanitaria applicherà le penalità in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, sono dovute le seguenti penali:

- o per le prestazioni da adempiere entro le 24 ore, una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- o per le prestazioni da adempiere entro termini inferiori a 24 ore (es. 12 per la consegna dei sistemi antidecubito nelle Unità intensive o 6 ore per interventi di manutenzione), una penale pari ad € 25,00 per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di € 100,00 al giorno.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro gli stessi termini della relativa richiesta del prodotto.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui al precedente art. 6.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall'Avviso di gara, accertata dall'Azienda Sanitaria Capofila al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 7 gg dalla data di cui al precedente art. 4 (esecuzione del contratto), ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.);
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c..

Art. 13 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Veneto, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto

riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 14 – Proprietà dei dati

Deve essere garantita in ogni momento la possibilità di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprietà delle Aziende Sanitarie, memorizzato nella base dati del servizio, secondo formati, tempi e modalità dettagliatamente documentate. Il patrimonio informativo nella sua completa accezione, dovrà essere sempre a disposizione per tutta la durata del contratto e fornito entro 10 gg lavorativi dalla richiesta formale e, in ogni caso, al termine del contratto.

Sarà inoltre responsabilità del fornitore assicurare i livelli di controllo e protezione degli accessi e di integrità dei dati, in qualità di responsabile esterno al trattamento, nominato dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della legge D. Lgs. 196/03.

Art. 14 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC, tramite gli indirizzi indicati dalle parti nel contratto;
- b) altri strumenti telematici/informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie;
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 16 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> .

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e il CRAS per le specifiche attività contrattuali attribuite al CRAS dall'articolo 2 del disciplinare di gara, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 18 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.